

Codice A1816B

D.D. 15 maggio 2026, n. 928

R.D. 523/1904 - P.I. 7818 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica sul Rio Bealerasso, nel Comune di Verzuolo (CN). Richiedente: Unione Montana Valle Varaita



ATTO DD 928/A1816B/2026

DEL 15/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7818 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica sul Rio Bealerasso, nel Comune di Verzuolo (CN).

Richiedente: Unione Montana Valle Varaita

Premesso che:

- con nota prot. n. 52680/A1816B del 26/11/2025 la Unione Montana Valle Varaita con sede in Piazza Marconi, 5, 12020 Frassinò (CN), ha presentato l'istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori per la messa in sicurezza e la stabilizzazione del tratto spondale del Rio Bealerasso, nel Comune di Verzuolo (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati digitalmente dall'Ing. Spada Marco (iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) e costituiti dai seguenti files :

- *a_01_2.2_Planimetria stato attuale e documentazione fotografica.pdf.p7m*
- *a_02_2.2_Planimetria stato attuale e documentazione fotografica_REV01.pdf.p7m*
- *a_04_Rich_aut_polizia_fluviale_Verzuolo.pdf.p7m*
- *a_05_1_relazione tecnica generale.pdf.p7m*
- *a_06_2.1_Inquadramento Territoriale.pdf.p7m*
- *a_07_2.3_Sezioni stato attuale.pdf.p7m*
- *a_08_2.5_Planimetria stato di progetto su catastale.pdf.p7m*
- *a_09_2.6_Sezioni di progetto.pdf.p7m*
- *a_10_2.7_Comparativa.pdf.p7m*

- in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nella regolarizzazione della sezione del Rio Bealerasso, in Comune di Verzuolo (in prossimità dei lotti censiti al C.T. al lato destro idrografica: Sezione: A Fg: 3 nn 906, 1186, 152, a lato sinistra idrografica: Sezione: A Fg: 3 nn 1040, 896, 37, 1528, 847, 840), nel tratto compreso tra Via al Castello e Via Provinciale, che costeggia prima via Rovasenda (in sponda sinistra) e poi l'edificio dell'ASL, le scuole elementari e gli adiacenti giardini pubblici

Boarelli (in sponda destra), mediante :

- il taglio controllato della vegetazione invasiva esistente
- la realizzazione di una scogliera in massi per uno sviluppo di circa 37 metri lungo la sponda destra del rio, al fine di garantire la stabilità e la protezione del tratto spondale maggiormente soggetto a fenomeni erosivi. L'opera si pone in continuità con la scogliera nel tratto di monte, già autorizzata con DD 1964/A1816B/2025 del 08/10/2025, completandone così la funzionalità complessiva.
- la realizzazione di due soglie trasversali in calcestruzzo armato per la stabilità dell'area.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 57727/A1816B del 29/12/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 richiedendo all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo il parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011);

- dall'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo non sono pervenute osservazioni nel termine dei 30 gg dall'avvio del procedimento e pertanto il parere lo si intende acquisito ai sensi dell'art. 17 bis, comma 3, della L. 241/1990;

Considerato che:

- a seguito della visita in sopralluogo e visti gli elaborati progettuali, con nota prot. 00014136/A1816B del 20/03/2026 è stata richiesta una integrazione documentale e progettuale e contestualmente sospesi i termini del procedimento.

In particolare, in considerazione del contesto urbanizzato in cui sono previsti i lavori, si è richiesta un'attenta valutazione della compatibilità dell'intervento mediante la redazione di una relazione idraulica dalla quale risulti comprovata l'adeguatezza della sezione del Rio Bealerasso, nonché l'idoneità della stessa a garantire condizioni di sicurezza per gli edifici pubblici limitrofi.

La documentazione trasmessa con nota prot. n. 00019176/A1816B del 22/04/2026 è stata pertanto aggiornata come segue:

- sezioni.pdf.p7m
- 1.3_relazione idraulica.pdf.p7m

Nella relazione idraulica integrativa a firma dell'Ing. Spada Marco (iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) si afferma che:

“Le opere di risagomatura sono costituite da minimi ampliamenti della sezione di deflusso a carico di anomali depositi di materiale sedimentato, migliorando le condizioni di transito delle portate in piena, i cui livelli si abbassano significativamente. [...] le portate risultano ampiamente contenute nell'alveo poiché le sponde sono confinate tra alte murature”

Considerato che il calcolo delle portate di piena per il Rio Bealerasso, presentata con la richiesta di integrazioni del 20/03/2026, sono perfettamente congruenti con i calcoli del precedente intervento autorizzato sul medesimo Rio a monte (PI 7708), si ritiene che la realizzazione delle opere in argomento sia ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Bealerasso .

- per le opere di difesa spondale, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A (“tabella canoni”) prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non

debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica e concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la Unione Montana Valle Varaita, con sede in Piazza Marconi, 5, 12020 Frassino (CN), a realizzare una difesa spondale del Rio Bealerasso, in Comune di Verzuolo (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo
- b. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - la scogliera dovrà essere risvoltata a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il suo ammorsamento nella sponda e l'estradosso del dado di fondazione come le due soglie trasversali dovranno essere realizzate come previsto dal progetto;
 - la scogliera dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
 - la quota sommitale della scogliera non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
 - la scogliera dovrà essere realizzata utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
 - l'intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;
 - è consentito il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - è consentita la ceduzione senza rilascio di matricine ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento

regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

- si richiama il divieto di sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
 - nell'alveo inciso e nella fascia di 10 m dal ciglio di sponda, i tagli sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno ai sensi del comma 5 dell'art. 37 del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011;
 - durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- e. *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, per il recupero della fauna ittica, ponendo particolare attenzione a non reimmettere le specie alloctone invasive;*
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le eventuali opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- j. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre) a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- l. il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono

- state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto **resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;**
 - o. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori:

Barbero Giorgio

Rozio Marco

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba